

La sentenza

La domanda di adozione era già stata accolta dalla Corte d'appello ma impugnata dal procuratore generale. Nel dispositivo si spiega la scelta alla luce della giurisprudenza europea recente ma anche delle norme italiane sulla continuità affettiva

L'INDAGINE

Adozioni gay, contrari 6 studenti su 10

La maggioranza degli studenti italiani dice no alla stepchild adoption, secondo quanto emerge da un'indagine dell'Osservatorio "Generazione Proteo" della Link Campus University. Interpellati 30mila giovani del quarto e quinto anno degli istituti superiori di tutto il Paese. Il 58,3% dei 17-19enni italiani si dichiara infatti poco o per nulla d'accordo con l'estensione del diritto al partner della coppia omosessuale di adottare il figlio del compagno, ipotesi che raccoglie il consenso solo del 39,3% dei giovani. Meno netta, ma ugualmente significativa, la differenza sul riconoscimento del diritto di adozione ad adulti single: prevalgono comunque i contrari, con il 51,8%, mentre i favorevoli si fermano al 45,7%. Più aperte, infine, secondo l'indagine, le posizioni nei confronti delle unioni civili, etero e omosessuali: per 7 studenti su 10 le "coppie di fatto" dovrebbero avere gli stessi diritti di quelle sposate.

Affetti prima della legge Via libera alla stepchild

*La Cassazione: «Questo legame è solido
Partner della mamma può adottare la figlia»*

LUCIANO MOIA

Trentatré anni fa l'approvazione della legge sulle adozioni - la 184 - pose fine alla pratica di gravi irregolarità diffuse nei confronti dei bambini senza famiglia che arrivavano non di rado alla barbarie di minori comprati e venduti. Oggi il senso profondo di quella legge, pensata, voluta e approvata «nel supremo interesse del fanciullo», viene preso e destrutturato per giustificare scelte distanti anni luce dallo spirito della norma. Eppure, nella motivazione resa nota ieri della sentenza con cui la Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Roma, a proposito della domanda di adozione di una donna nei confronti della figlia della partner, la citazione al «supremo interesse del minore» viene di nuovo sventolata come lasciapassare infallibile. Insieme a una lettura dell'articolo 44 della legge 184 - comma d - che sembra andare molto al di là di quanto previsto dal legislatore. Con la sentenza 12962/16 la Corte Suprema fa riferimento all'adozione "in casi particolari" prevista appunto dall'articolo 44. I giudici della Suprema Corte hanno affermato che nel caso in oggetto l'adozio-

ne «non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l'eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice». Secondo la Cassazione, inoltre, questa adozione «prescinde da un preesistente stato di abbandono del minore e può essere ammessa sempreché, alla luce di una rigorosa indagine di fatto svolta dal

giudice, realizzi effettivamente - ecco la parola magica - il preminente interesse del minore». A questo proposito la sentenza sottolinea come nei procedimenti adottivi «il principio secondo il quale il rapporto affettivo che si sia consolidato all'interno di un nucleo familiare, in senso stretto o tradizionale o comunque ad esso omologabile per il suo contenuto relazionale, dev'essere conservato anche a prescindere dalla corrispondenza con rapporti giuridicamente riconosciuti». Sono i legami affettivi insomma che, al di là di quanto pre-

scritto dalla legge, devono lasciare tutto il resto in secondo piano. Ma è davvero così? Come si fa ad accertare questo aspetto quando la legge - lo diceva già Carlo Arturo Jemolo - non ha alcun mezzo per certificare la natura affettiva dei legami? La vicenda, di cui ci siamo occupati a lungo anche su *Avvenire*, riguarda il caso di due donne romane che si erano sposate in Spagna. La più giovane delle due aveva dato alla luce una bambina con la procreazione eterologa. La piccola oggi ha sei anni.

Nell'agosto 2014, la sentenza di primo grado, emessa dall'allora presidente del tribunale dei minori di Roma Melita Cavallo, aveva riconosciuto per la prima volta in Italia la *stepchild adoption*; la sentenza è stata quindi confermata dalla Corte d'appello, ma la procura generale aveva fatto ricorso in Cassazione. Nell'udienza pubblica del 26 maggio scorso, il sostituto pg della Cassazione Francesca Ceroni ave-

va chiesto la remissione alle Sezioni Unite o l'accoglimento del ricorso della procura generale di Roma, e quindi il no alla *stepchild*, con la motivazione che la legge 184 del 1983 non possa applicarsi in cui il minore sia amato e accudito dal genitore biologico. «La legge - aveva affermato il pg di Cassazione - si occupa solo di infanzia maltrattata e abbandonata». Il collegio presieduto da Salvatore Di Palma si è preso la responsabilità di pronunciarsi, senza rinviare alle Sezioni Unite, sottolineando che «la Cassazione ha pronunciato a sezione semplice su numerose questioni variamente collegate a temi socialmente e/o eticamente sensibili». Nella sentenza si lascia intendere che la decisione era di fatto scontata alla luce delle leggi recentemente approvate sulla continuità affettiva ed educativa, sulla riforma della filiazione e «della stessa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo sviluppata nell'ultimo decennio sulla preminenza del *best interest* del minore». E ci risiamo. Ma questo «superiore interesse del minore» siamo davvero sicuri che sia quello inteso dai giudici? Non vale in questi casi il principio di precauzione?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I giudici sul caso di due romane sposate in Spagna nel «supremo interesse del minore». Interpretato in modo estensivo l'articolo 44 della legge 183

